



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 109 del 20/10/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 29 agosto 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

4) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NAROU MOHAMED, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ROMA VI PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. NAROU MOHAMED.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 31 del 30/08/2023

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 849 pfi 22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alle espressioni offensive ed alle minacce rivolte dal profilo Instagram di soggetto non identificato, presumibilmente riconducibile al calciatore sig. Naroui Mohamed tesserato per la A.S.D. Atletico Roma VI, a quello dell'arbitro della gara Ledesma Academy – Atletico Roma VI del 5.3.2023, valevole per il girone C del Campionato Under 15 Regionale";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Viste le memorie fatte pervenire dalla società A.S.D. Atletico Roma VI all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Visto l'atto di deferimento, della Procura Federale;

Il giorno dell'udienza era presente la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Giulia Conti, e per l

deferiti era presente il Presidente della società Atletico Roma VI, sig. Paoletti Luigi.

All'esito della discussione, la Procura concludeva con la richiesta di affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Naroui Mohamed, n.5 giornate di squalifica;

Asd Atletico Roma Vi, euro 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale, esaminati gli atti ufficiali del deferimento, e sentite altresì le difese dei deferiti, pur riscontrando la responsabilità del calciatore Naroui Mohamed, ritiene di poter ridurre l'entità dell'ammenda a carico della società Atletico Roma VI.

Tutto quanto sopra premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Naroui Mohamed, n.5 gare di squalifica;
- ASD Atletico Roma VI, euro 200,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 settembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DIEGO CAPITANIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 29 E 39, LETT. G), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 63 del 20/09/2023

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

il sig. Diego Capitanio, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Cassino Colosseo;

il sig. Roberto Monaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo;

la società A.S.D. Real Cassino Colosseo;

per rispondere:

il sig. Diego Capitanio, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Cassino Colosseo:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 29 e 39, lett. G), del regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Monaco svolgesse nella stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Primi Calci anno 2014", nonostante lo stesso fosse privo sia della qualifica di Allenatore che di quella di Preparatore Atletico;

il sig. Roberto Monaco, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo:

violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 29 e 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Cassino Colosseo militante nella categoria "Primi Calci anno 2014", pur essendo sprovvisto sia della qualifica di Allenatore che di quella di Preparatore Atletico;

A sostegno dell'atto di deferimento l'Organo requirente ha testualmente dedotto:

Dalle dichiarazioni rese dai soggetti tesserati nel corso dell'attività inquirente svolta, ed in particolare da quelle del sig. Carlo Di Rollo, allenatore UEFA B tesserato per la ASD Cassino Calcio 1924, e del sig. Alberto D'Aviero, calciatore tesserato per la ASD Real Cassino Colosseo, emerge pacificamente che il sig. Roberto Monaco, tesserato quale dirigente per la società A.S.D. Real Cassino Colosseo, ha in realtà svolto nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo

ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Real Cassino Colosseo militante nella categoria "Primi Calci anno 2014".

La circostanza, poi, è stata ammessa con pieno valore confessorio dal sig. Roberto Monaco il quale, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria "Primi Calci" della A.S.D. Real Cassino Colosseo pur essendo privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e/o di titolo equipollente.

A tanto, poi, deve aggiungersi che in sede di propria audizione da parte della Procura Federale il presidente della A.S.D. Real Cassino Colosseo, sig. Diego Capitanio, ha ammesso con pieno valore confessorio di essere a conoscenza che il sig. Roberto Monaco non possedeva i titoli necessari allo svolgimento dei ruoli e dei compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "primi calci";

I soggetti deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva e, seppur ritualmente avvisati, non hanno partecipato alla riunione fissata per la discussione del deferimento, restando quindi totalmente inerti.

Il rappresentante della Procura Federale, all'esito della discussione ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Capitanio Diego, mesi 6 di inibizione;

Monaco Roberto, mesi 6 di inibizione;

ASD Real Cassino, euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale ritiene preliminarmente che le incolpazioni ascritte a tutti i deferiti siano ampiamente provate e correttamente elevate.

Infatti dagli atti di indagine trasmessi si ricava in modo incontrovertibile che il dirigente Monaco abbia svolto le funzioni di allenatore nel settore primi calci della società pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione.

Ciò posto, dalla riscontrata violazione discende la responsabilità del Presidente pro tempore della società, preposto al controllo di conformità alle norme regolamentari dell'attività dei propri tesserati, e della stessa società per il comportamento dei propri tesserati.

Accertata la responsabilità vi è da dire che "quoad poenam" il Tribunale in casi analoghi ha ritenuto di applicare sanzioni meno afflittive nei confronti dei tesserati coinvolti.

Nei casi di specie, quando si controverte di attività non agonistica del settore giovanile, va contemperata l'esigenza di fornire ai giovanissimi atleti una conduzione tecnicamente qualificata, con quella di non penalizzare oltre misura le società minori che con grandi sforzi economici ed organizzativi si dedicano al proselitismo nell'attività di base che non comporta, per sua natura, altri introiti che quelli assicurati dalla società stessa e dalle famiglie degli iscritti.

In queste occasioni appare quindi congruo al Tribunale fissare le sanzioni come da dispositivo, in ossequio ad una prassi dalla quale non vi è ragione da discostarsi in questa occasione.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Capitanio Diego, mesi 3 di inibizione;
- Monaco Roberto, mesi 3 di inibizione;
- ASD Real Cassino, euro 300,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 settembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO PAOLO CECECOTTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023, DEL SIG. SALZANO ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DALL'ART. 2 DEL C.U. DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, E DELLA SOCIETÀ POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29/09/2023

La Procura Federale, con rituale atto, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

il sig. Antonio Paolo Cececotto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino;

il sig. Andrea Salzano, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino;

la società Pol. D. Città di Ciampino; per rispondere:

il sig. Antonio Paolo Cececotto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino:

1) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere affidato dal 2.4.2023 fino al 13.5.2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza maschile, al sig. Salzano Andrea nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

il sig. Salzano Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino:

1) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 -

2023, per avere lo stesso svolto, dal 2.4.2023 fino al 13.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Città di Ciampino militante nel girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza maschile pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

la società Pol. D. Città di Ciampino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Paolo Cececotto ed Andrea Salzano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno del deferimento l'Organo Requirente ha testualmente dedotto:

Con segnalazione dell'11.4.2023 la Segreteria del Settore Tecnico evidenzia che il sig. Andrea Salzano, dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, sebbene sprovvisto della qualifica di allenatore, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 avrebbe svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della sua società di appartenenza militante nel girone C campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza Maschile.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalle distinte delle gare disputate dal 2.4.2023 al 13.5.2023 dalla squadra della Pol. D. Città di Ciampino nel girone C del campionato Under 14 Regionale Eccellenza maschile, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dai sigg.ri Andrea Salzano, Antonio Paolo Cececotto, Alessio Villanucci e Lorenzo Amatori, è emerso che effettivamente, nel periodo dal 2.4.2023 al 13.5.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato under 14 elite della società Pol. D. Città di Ciampino, sono stati affidati al sig. Salzano Andrea, dirigente tesserato per tale società, sprovvisto della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Le circostanze appena esposte, peraltro, con pieno valore confessorio sono state anche ammesse dal sig. Andrea Salzano in sede di propria audizione da parte della Procura Federale.

La ricostruzione dei fatti sopra riportata, inoltre, è stata ammessa con pieno valore confessorio anche dal presidente della Pol. D. Città di Ciampino, sig. Antonio Paolo Cececotto, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale.

La società deferita, ritualmente avvisata, in sede di discussione del ricorso ha eccepito di essere stata già deferita e giudicata per le stesse violazioni, riferite al medesimo campionato e agli stessi tesserati, in relazione alle gare precedenti in cui si era verificata la medesima violazione, lamentando quindi una ingiustificata duplicazione dei giudizi ed invocando l'eccezione di cosa giudicata.

La Procura Federale ha insistito nella incolpazione, riconoscendo l'esistenza di analogo e precedente procedimento, instaurato per le stesse violazioni ma riferito a gare precedenti e quindi ha richiesto l'irrogazione a carico dei tesserati in misura che tenesse conto del già giudicato e sofferto.

Così inquadrata la vicenda dal punto di vista procedurale, vi è da rilevare che l'eccezione dei deferiti appare fondata.

In effetti questo stesso Organo giudicante si è già occupato della decisione nel procedimento instaurato con il deferimento n. 674 del 27 giugno 2023, deciso nella seduta del 25 luglio 2023, relativo alle medesime violazioni per il periodo dall'inizio della stagione sportiva e sino almeno al 31 marzo 2023.

La conclusione delle indagini in quel procedimento risulta notificata ai deferiti il 17-5-2023. Ebbene le violazioni ascritte con quest'ultimo deferimento risultano contestate per periodi antecedenti la data della conclusioni indagini (dal 2-4-2023 al 13-5-2023).

Non solo ma la seconda denuncia del Settore Tecnico, da cui scaturisce questo secondo deferimento, è dell'11-4-2023, anche questa di gran lunga antecedente alla notifica dell'avviso di conclusione indagini (17-5-2023).

Ciò posto è evidente che l'avviso di conclusione indagini del primo procedimento ha assorbito tutte le violazioni antecedenti e quindi anche quelle contestate con questo secondo procedimento, determinando un'evidente duplicazione di procedimenti per le stesse violazioni.

Nè potrà contestarsi la circostanza che il capo d'imputazione del primo procedimento si fosse limitato alle violazioni avvenute al 31-3-2023 in quanto è implicito è necessario che, al di là della formulazione dell'imputazione, l'avviso di conclusione indagini riguardi tutte le violazioni di cui gli inquirenti erano a conoscenza al momento della formulazione.

I deferiti vanno quindi prosciolti in quanto già giudicati per le stesse violazioni con altro e precedente procedimento.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti.
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 20 ottobre 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli